



LEGA PRO

COMUNICATO N. 29/DIV – 6 OTTOBRE 2026

29/92

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 3 e 4 Ottobre 2026

8^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO	TRENTO	2-2
ARZIGNANO VALCHIAMPO	PERGOLETTESE	2-2
CITTADELLA	ALBINOLEFFE	1-2
DOLOMITI BELLUNESI	NOVARA	1-2
FOLGORE CARATESE	DESENZANO	1-2
JUVENTUS NEXT GEN	LUMEZZANE (*)	
LECCO	UNION BRESCIA	2-2
OSPITALETTO FRANCIACORTA	RENATE	1-1
PRO VERCELLI	CARPI	2-0
TREVISIO	GIANA ERMINIO	0-0

(*) Post. 13.10.2026

GIRONE B

ATALANTA U23	VIS PESARO (**)	
CAMPOBASSO	TORRES	1-1
GROSSETO	SAMBENEDETTESE	1-3
GUBBIO	PERUGIA	1-3
GUIDONIA MONTECELIO	PINETO	1-0
LATINA	OSTIAMARE	1-1
LIVORNO	PESCARA	0-1
PIANESE	RAVENNA	2-1
REGGIANA	SPEZIA	0-1
VADO	FORLÌ	1-0

(**) Post. 28.10.2026

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	ALTAMURA	0-0
CATANIA	CROTONE	2-1
CAVESE	CASERTANA	2-0
COSENZA	FOGGIA	0-2
GIUGLIANO	BARLETTA	1-0
INTER U23	SCAFATESE (***)	
MONOPOLI	SAVOIA	0-0
POTENZA	PICERNO	4-2
SALERNITANA	BARI	2-1
SORRENTO	CASARANO	2-0

(***) Post. 27.10.2026

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 ottobre 2026 ha adottato le deliberazioni



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARI, BARLETTA, CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, PERUGIA, POTENZA, MONOPOLI, LECCO, NOVARA, SALERNITANA e SAVOIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA SALERNITANA – BARI DEL 4 OTTOBRE 2026

Con riferimento alla segnalazione da parte della Procura Federale in ordine al comportamento tenuto al termine del primo tempo dall'allenatore della Salernitana Sig. Serse Cosmi questo Giudice Sportivo invita la Procura Federale medesima ad effettuare ulteriori indagini utili ad accertare in modo più puntuale le specifiche modalità della condotta del tesserato sopra indicato.

In particolare, invita l'Organo requirente ad ascoltare:

- il calciatore destinatario dell'epiteto riportato dai Componenti della Procura, al fine di accertare se lo stesso abbia percepito la frase rivolta nei suoi confronti;

- i componenti della squadra arbitrale per verificare se agli stessi sia stata denunciata da tesserati del Bari la condotta in oggetto.

Inoltre, occorre accertare con maggiore puntualità se la frase sia stata pronunciata con un tono di voce elevato e a quale distanza l'avversario si trovava dall'allenatore della Salernitana mentre questi pronunciava le parole in contestazione.

Accerti inoltre la Procura quanto altro utile ai fini del decidere.

SOCIETA'

AMMENDA € 4.000,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco, che colpiva al volto un tesserato avversario, bagnandogli la giacca ma senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la pericolosità della condotta posta in essere (concretizzatasi nell'aver attinto al volto un tesserato avversario con una bottiglietta semipiena) ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S.,

misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.500,00

SALERNITANA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, due bottigliette di plastica semipiene, due accendini e tre bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Azzurra, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine del primo tempo, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, tre monete (da € 1,00, € 0,10 e € 0,50) in direzione di un calciatore avversario, monete che cadevano nel recinto di gioco, vicino alle scale dell'ingresso spogliatoio, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. fatto esplodere, al 73° e al 75° minuto della gara, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, al 70° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 77° e all'87° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica,

consistiti nell'aver divelto e danneggiato alcuni dei servizi igienici loro riservati. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l'entità dei danni provocati, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto e danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

SAVOIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **5 NOVEMBRE 2026**

MUSSO SANDRO

(OSPITALETTO FRANCIACORTA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, gli si avvicinava a centrocampo con fare minaccioso e, puntando il dito nella sua direzione a pochi centimetri dal viso, proferiva al suo indirizzo ripetute frasi irrispettose ed offensive per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., considerati i minimi edittali di cui alla norma suindicata sanzione che tiene conto anche della

qualifica di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal Sig. MUSSO SANDRO (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **20 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

DI TORO ELIO

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, sebbene trattenuto da tesserati della sua squadra, entrava sul terreno di gioco e gli si avvicinava con fare minaccioso, proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

BONZANINI ENRICO

(CARPI)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALORI SIMONE

(FOGGIA)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

VOLPE GENNARO

(LATINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GORINI EDOARDO

(TREVISO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LANOTTE VINCENZO

(BARLETTA)

VALENTE FEDERICO

(LECCO)

MANDORLINI ANDREA

(RAVENNA)

TESSER ATTILIO
COSMI SERSE

(REGGIANA)
(SALERNITANA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRACCIALE GIOVANNI (LATINA)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE MARCO ANTONINO (POTENZA)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato a gioco fermo (palesamente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERNARDI EDOARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

BUONO DAVIDE (OSTIAMARE)

per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto, prima di imboccare il tunnel che conduce agli spogliatoi, si scagliava con forza nei loro confronti sferrando pugni, li spintonava e tentava di forzare la struttura del tunnel al fine di avere un contatto fisico con gli stessi, così provocando un parapiglia sedato grazie all'intervento dei calciatori della propria squadra.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S. (calciatore di riserva, r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CAPOLUPO SAMUELE (SPEZIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PORTANOVA DENIS	(SAVOIA)
PIANA LUCA	(VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIGOLI MATTEO	(CARPI)
DAMIANI MATTIA	(GROSSETO)
BASSO GIANMARCO	(NOVARA)
MICELI MIRKO	(NOVARA)
CASOLARI FEDERICO	(OSTIAMARE)
ROVERSI LUCA MARIO	(PERGOLETTESE)
FABRIANI CRISTIAN	(SAVOIA)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)
KASSAMA SHERIFF	(TRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DA SILVA CASTRO MATEUS	(BARLETTA)
PERETTI MANUEL	(CAVESE)
GALLO ANDREA	(FOGGIA)
PETITO FRANCESCO PIO	(FOGGIA)
CASTELLANO FABIO	(FOLGORE CARATESE)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
FALASCO NICOLA	(LIVORNO)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
PUGLIESE SAMUEL	(PICERNO)
IENCO SIMONE	(PINETO)
ANELLI NICOLA	(RENATE)
PEZZOLA LEONARDO	(SAMBENEDETTESE)
ZINI ALESSIO	(SAMBENEDETTESE)
CAPOMAGGIO GALO	(SPEZIA)
SCOTTO LUIGI	(TORRES)
MAESTRELLI ALESSIO	(TREVISO)
HAMLILI ZACCARIA	(VADO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANDELLI ANDREA	(ALBINOLEFFE)
TRAPANI NICCOLO	(ALCIONE MILANO)
PESCHETOLA LORENZO	(ALTAMURA)
PADULA CRISTIAN	(AUDACE CERIGNOLA)
BUTIC KARLO	(BARI)
CORBO GABRIELE	(CAMPOBASSO)
GIRAUDO FEDERICO	(CASARANO)
ANTONUCCI MIRKO	(CITTADELLA)
PAOLUCCI LORENZO	(CITTADELLA)
SANTINI CLAUDIO	(DESENZANO)
GEA ERTIJON	(FOLGORE CARATESE)
GHEZZI SAMUELE	(GIANA ERMINIO)
AMPOLLINI FEDERICO	(GROSSETO)

FIORINI PIETRO	(GROSSETO)
SABATTINI LORENZO	(GROSSETO)
BARANI LUCA	(GUBBIO)
ESEMPIO STEFANO	(GUIDONIA MONTECELIO)
BAEZ STABILE JAIME	(LATINA)
CASAROTTO MATTEO	(LECCO)
LITTI MARCO	(LECCO)
MANCINI TOMMASO	(LIVORNO)
VALDESI ANDREA	(NOVARA)
GUARNERI MATTIA	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
STRAMACCIONI DIEGO	(PERUGIA)
VALZANIA LUCA	(PESCARA)
CAROSSO ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
PAGLIARI MARCO	(PRO VERCELLI)
RONCHI NICCOLO	(PRO VERCELLI)
VITALE MATTIA	(SALERNITANA)
MEOLA FRANCESCO	(SAVOIA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(SORRENTO)
BALESTRERO DAVIDE	(UNION BRESCIA)
SILVESTRI LUIGI	(UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

AGOSTINELLI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
LANZI JACOPO	(ALCIONE MILANO)
REBAUDO RICCARDO	(ALCIONE MILANO)
CRIMI MARCO	(ALTAMURA)
CURCIO ALESSIO	(ALTAMURA)
MOGENTALE TOBIA	(ALTAMURA)
PACIA FABIANO	(ALTAMURA)
NENNA ALESSANDRO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CEROFOLINI MICHELE	(BARI)
DISTRATTO DONATO	(BARLETTA)
VONA ANTONELLO	(BARLETTA)
LEONARDI SIMONE	(CAMPOBASSO)
PAPINI FEDERICO	(CAMPOBASSO)
CAVUOTI NICOLO	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
BERTINI MATTEO	(CAVESE)
SAVA SAMUELE	(CAVESE)
BARCELLA KEVIN	(CROTONE)
LIBERATI FILIPPO	(DESENZANO)
NGANA VALDES	(FOGGIA)
SECK MOHAMED	(FOGGIA)
SPALLUTO SAMUELE FRANCES	(FOLGORE CARATESE)
MACRÌ DAVIDE	(FORLÌ)
NUCIFERO TOMMASO	(GIANA ERMINIO)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
FANTACCI TOMMASO	(GROSSETO)
BARONCELLI LEONARDO	(GUBBIO)
FERRARI FRANCO	(GUIDONIA MONTECELIO)
BRUSCAGIN MATTEO	(LATINA)

URSO OLIVER	(LECCO)
GIOIELLI FRANCESCO	(MONOPOLI)
CARBONE FILIPPO	(OSTIAMARE)
GUCCIONE FILIPPO	(PESCARA)
SARDO JACOPO	(PESCARA)
ALESSANDRETTI GIOVANNI	(PINETO)
BURRUANO ANGELO	(PRO VERCELLI)
DONATI GIULIO	(RAVENNA)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(RAVENNA)
BONETTI SIMONE	(REGGIANA)
LIBUTTI LORENZO	(REGGIANA)
BOTRINI TOMMASO	(RENATE)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
D'URSI EUGENIO	(SALERNITANA)
LESCANO FACUNDO	(SALERNITANA)
KRAPIKAS TITAS	(SAMBENEDETTESE)
NICOLI SIMONE	(SAMBENEDETTESE)
MARTINA ALESSANDRO	(SAVOIA)
MATEJU ALES	(SPEZIA)
LIVIERO MATTEO	(TORRES)
ARMATI LORIS	(UNION BRESCIA)
SPAGNOLI ALBERTO	(UNION BRESCIA)
BELLOCCI ANDREA	(VADO)
LISCHETTI LORENZO	(VADO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 6 Ottobre 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani